CAMERA DEI DEPUTATI N. 2735

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Norme in materia di salario differenziato

Presentata il 1° giugno 1993

COLLEGHI DEPUTATI ! — Davvero non è più possibile mantenere una delle tante menzogne sociali, economiche e finanziarie, spacciate come utili innovazioni dalle organizzazioni sindacali che avevano escogitato e spacciato come riforme e « conquiste dei lavoratori » vere e proprie idiozie e menzogne come il cosiddetto « salario unico » uguale per funzioni su tutto il territorio nazionale, indipendentemente da ogni altra considerazione. Il costo della vita in una metropoli, che per la sua estensione e complessità di rapporti e vita sociali, comporta l'obbligo dell'uso del mezzo di trasporto, anche se pubblico, è davvero notevole, spesso rilevante per le famiglie che in quegli enormi agglomerati urbani hanno altresì enormi costi anche per la casa soprattutto se in affitto. La differenza tra Nord e Sud, tra zone marine e continentali, tra pianura e montagna, anche per quanto attiene il costo e la necessità del riscaldamento, del vestiario e di quanto il clima determina e impone, comportano tutti la necessità di una differenziazione del salario, che peraltro dovrà essere variato, non già per regioni, enti veramente « astratti » dalla storia e dalla geografia anche sociale dell'Italia, ma in relazione ai diversi fattori dei costi della vita, con riferimento semmai « provinciale » e alla differenza tra città e campagna ed infine in relazione ai fattori climatici.

Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il salario e lo stipendio devono essere determinati in base al costo della vita e secondo criteri oggettivi quali il luogo di residenza, il clima, l'ambiente e l'importanza del centro urbano o rurale.

2. Il salario e lo stipendio di cui al comma 1 sono sempre fissati nell'ambito della provincia e tengono conto delle differenze tra i costi della vita tipici delle metropoli, delle città e delle campagne.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la sua attuazione.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2735
Lire 500